



COMUNE DI SILVANO PIETRA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27 SETTEMBRE 2010

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo I

Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Silvano Pietra (PV), ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui in particolare le norme del D.Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nonché ai sensi degli articoli 5 e 54 L. 8 giugno 1990 n. 142.

2. Con il regolamento, il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Articolo 2

Classe del Comune

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, questo Comune, avendo registrato al 31 dicembre 1992 una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, appartiene, agli effetti dell'art. 43 D.Lgs. 507/1993, alla Classe V.

Articolo 3

Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Articolo 4

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definite dal presente articolo, con esclusione di balconi, verande, bowindows e simili infissi

di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.

5. È fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Articolo 5

Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Articolo 6

Licenza e Diritto di Occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7

Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Ufficio competente, di semplici autorizzazioni scritte.

2. Per le occupazioni, che non necessitino di previa Autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate – con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade – sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario. Dette occupazioni non potranno comunque essere concesse per durate superiori a 29 anni.

Articolo 8

Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.

2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

3. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

4. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Articolo 9

Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, da non creare ingorghi alla circolazione e da non impedire l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

2. Allo stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc, dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando il libero transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Articolo 10

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato.

1. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale a soggetti privati nel rispetto delle forme di cui all'articolo 22, comma 3 Legge 142/1990 ovvero nelle forme previste dalle normative vigenti in materia.

Apposita normativa speciale regolerà dette concessioni pluriennali, fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettere b) Legge 28 dicembre 1995 n. 549, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate sono da considerarsi esenti dalla tassa, ove le stesse formino oggetto di contratto di

concessione a titolo oneroso a favore di terzi gestori, fatta salva espressa diversa disposizione, che dovrà essere inserita nel relativo contratto di gestione.

Articolo 11

Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

3. In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

5. È prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 12

Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.

Doveri del Concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio tributi del Comune, il quale provvederà d'ufficio a trasferire la domanda agli altri uffici comunali ed allo sportello per le imprese, per il rilascio delle eventuali ulteriori autorizzazioni.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel D.Lgs. 507/1993 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della

scadenza, nelle dovute forme

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle forme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione stipulata ai sensi del presente Regolamento;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale e/o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando disagi e spese al Comune, le quali, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso;

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non rilasciata ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di eventuali altri danni che dovesse subire per effetto della concessione.

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di polizza fideiussoria o assicurativa adeguata, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Qualora lo stesso suolo sia richiesto da più persone, la concessione sarà rilasciata – sempre secondo tariffa – al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa mediante estrazione a sorte.

L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione, può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

L'Amministrazione dovrà concludere l'attività istruttoria del provvedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 L. 241/1990 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

3. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti ed altro, in modo eccessivamente rumoroso.

Articolo 13

Rappresentanti del concessionario.

Trasferimento delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.

2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

3. È vietata qualsiasi sub-concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da un Concessionario all'altro, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri richiedenti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e sarà responsabile in solido con il cedente per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni previste dalle norme di legge e del presente regolamento in capo al cedente.

4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica ed, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi

e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di affitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 15

Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e non superiore ad anni 29, e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

2. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale del tributo ovvero a rifusione o compenso di sorta.

Articolo 16

Decadenza dalle Concessioni od Autorizzazioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto all'occupazione.

2. Si incorre altresì nella decadenza:

a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito ovvero non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune ovvero al demanio o patrimonio dello Stato o della Provincia, conferendo così al bene concesso caratteristica tale da non poter più formare oggetto di concessione da parte di questa Amministrazione.

3. Ai provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli del presente regolamento per la revoca.

Articolo 17

Regime delle concessioni ed autorizzazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

Articolo 18

Revoca della concessione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia di edilizia.

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 19

Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca.

1. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di

concessione, tramite fidejussione o polizza assicurativa.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

Articolo 20

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine, a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed all'ordinanza previste dal precedente comma, sarà elevato, a carico di coloro che abbiano contravvenuto alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazione di Norme Amministrative, nel rispetto della procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dai relativi regolamenti, salvo denuncia alla autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

Applicazione della Tassa

Articolo 21

Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la

tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Articolo 22

Graduazione della Tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in due categorie, di cui all'«Allegato A» del presente regolamento.

2. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore del 30% a quella deliberata per la prima.

Articolo 23

Commisurazione della Tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

3. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Articolo 24

Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, commisurata alla superficie occupata ed applicata sulla base delle apposite tariffe approvate dall'organo competente, secondo il seguente schema:

a) occupazioni di suolo: - Tariffa base;

b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30%.

2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a).

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1 lettere a) e b), ed al comma 2.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa viene commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Passi carrabili

Criteria di determinazione della superficie

Disciplina e tariffe

1. I passi carrabili sono esentati dall'applicazione della Tassa per le occupazioni permanenti.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora siano previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui ai precedenti commi, da inoltrarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi, previo rilascio di apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale è fornito dal competente Ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

La durata della concessione non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.

5. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 26

Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, come individuata nella deliberazione di approvazione delle tariffe, viene applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

2. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata, nella misura stabilita dal presente articolo, con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo

e del sottosuolo comunale effettuata con le colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 24, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5. Per gli accessi ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica la riduzione del 30% alla tariffa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a).

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti accessi può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Articolo 27

Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, sulla base dell'apposita tariffa individuata nella deliberazione di approvazione tariffaria.

Articolo 28

Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km lineari, nella misura indicata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km è dovuta una specifica maggiorazione, da stabilirsi da parte dell'organo competente, nei limiti dettati dall'art. 47 D.Lgs. 507/1993.

4. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; tuttavia, qualora il trasferimento venisse disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, il Comune imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo *una tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento

delle spese medesime.

Articolo 29

Occupazioni temporanee – Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 22, comma 1 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%.

Articolo 30

Occupazioni temporanee – Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, determinate nel modo seguente:

a) occupazione temporanea di suolo: - Tariffa base;

b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 30% alla tariffa base di cui alla lettera a).

In ogni caso le misure di tariffa di cui alla lettera a) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 per metro quadrato e per giorno, anche per le occupazioni poste in essere con installazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili fisse retrattili si applica la riduzione del 70 % alla tariffa di cui alla lettera a).

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Articolo 31

Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, ad esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 10% alla tariffa di cui al precedente articolo.

Articolo 32

Occupazioni effettuate in Area di Mercato

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non

frazionabili di 8 ore (dalle 6 alle 14 – dalle 14 alle 22 – dalle 22 alle 6), comprendendo nelle stesse le fasi relative alla installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste dall'apposita deliberazione annuale di approvazione tariffaria.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, viene stabilita l'applicazione di un importo forfetario aggiuntivo alla tassa, da indicarsi nel contratto di concessione, da porsi a carico dei concessionari che si avvalgano dell'energia elettrica fornita dal Comune mediante appositi allacciamenti.

Ove il concessionario non dovesse provvedere nei termini al pagamento degli importi dovuti a titolo di tassa o di utilizzo dell'energia elettrica, tale circostanza potrà costituire, dopo il secondo sollecito inviato dal Comune, causa di revoca della concessione.

Articolo 33

Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente I loro prodotti

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli articoli 30, 31 e 32.

Articolo 34

Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione del 80% alle tariffe di cui all'articolo 30.

Articolo 35

Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie o funivie.

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui alla indicate nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe:

- a) Fino al chilometro lineare e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa;
- b) Superiore ad un chilometro lineare e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a) e b) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa viene maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: maggiorazione del 30%;

- b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%;
- c) occupazioni di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%.

Articolo 36

Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, Impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50% rispetto alle tariffe ordinarie.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture e simili, non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'articolo del presente regolamento che disciplina le tariffe per le occupazioni temporanee.

Articolo 37

Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio e ad attività di carico e scarico.

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato realizzate su aree eventualmente destinate dal Comune a parcheggio con posti auto delimitati, si applica la tariffa **ridotta (o maggiorata)** in base ad apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta comunale caso x caso.

2. La medesima tassa si applica in relazione ai posti auto destinati dal Comune ad attività di carico/scarico riservati a singoli esercizi commerciali.

Articolo 38

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 30% sulla tariffa di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

Articolo 39

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui all'articolo 30 del presente Regolamento, salvo diversa determinazione adottata dalla Giunta Comunale caso x caso.

2. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche i soggetti che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché

l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Articolo 40

Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe di cui ai precedenti articoli 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 e 39.

2. La riscossione é effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva tra il Comune, ovvero tra l'eventuale Concessionario del servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Articolo 41

Occupazione nei mercati – Norme di rinvio

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato, si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla L. 112/1991, al D.M. 248/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Si applicano altresì le disposizioni del regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Articolo 42

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti senza scopo di lucro al fine di promuovere l'immagine del Comune, limitatamente alle occupazioni legate a tale manifestazione;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli privati per il

tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'Articolo 12 del presente Regolamento.

CAPO IV

Denuncia modalità di Riscossione ed Accertamento

Articolo 43

Denuncia della occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio e messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al presente regolamento.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 44

Versamento della Tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Articolo 45

Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente articolo 43, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'articolo 40 e disciplinato dal successivo articolo 46.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione – quali, a titolo puramente esemplificativo, le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante, ovvero quelle poste in essere dai «sorteggianti» di cui all'articolo 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 – il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 46

Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 45 e 44, comma 1, del presente regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo articolo 50 e con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, comma 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate.

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. La convenzione va stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Articolo 47

Accertamenti, rimborsi,

riscossione coattiva della tassa, contenzioso.

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti, con apposito avviso di pagamento bonario.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 45 e 44, comma 1 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine, emette apposito avviso di accertamento motivato da notificarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 27 dicembre 2006 n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, mediante ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.

Nell'atto di affidamento della riscossione coattiva deve essere evidenziato che rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite, in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile, previa comunicazione formale all'Agente incaricato della riscossione, che potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

6. Alla riscossione della T.O.S.A.P. si applica l'articolo 2752 del codice civile – Privilegio generale riservato per Tributi Enti Locali.

Articolo 48

Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio di accertamento e riscossione della tassa potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/1993, Capi I e II e successive integrazioni o modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'articolo 45, comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'articolo 26, comma 3 D.Lgs. 507/1993.

Tali atti e documenti rimarranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione, il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Articolo 49

Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione del Servizio in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al Concessionario del Servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

4. Nell'espletamento della propria attività, il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 D.Lgs. 507/1993. Tali circostanze dovranno formare oggetto di apposita dichiarazione, resa al Comune a norma degli artt. 4, 20 e 26 L. 15/1968, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali, regionali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 51 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 52 – Efficacia della norma

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2011, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.